



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO - BASILICATA
UFFICIO RISORSE UMANE

Prot.n. 6904

Potenza, li 18-11-2015

- *OO.SS. Regionali BASILICATA e Provinciali POTENZA VVF CGIL, UIL, CISL, USB, CONAPO, CONFSAL*

E per conoscenza

- *Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Ufficio I di Gabinetto*
- *Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario*
- *Ufficio per le Relazioni Sindacali*
- *Direttore Regionale VVF CAMPANIA*

OGGETTO: Infondatezza in FATTO e in DIRITTO dello Stato di agitazione del 12-11-2015 di CGIL, UIL, CISL, USB, CONAPO, CONFSAL, avverso la Direzione Regionale VVF BASILICATA.

- **INSUSSISTENZA DEL MERITO.**
- **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITA', CORRETTEZZA E BUONA FEDE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI NELLE RELAZIONI SINDACALI.**

PREMESSA

In merito allo stato di agitazione in oggetto, si produce la seguente ricostruzione storica.

FATTO

- 1) In data 16-10-2015, questa Direzione Regionale riceveva, **per conoscenza**, nota di protesta, indirizzata al Comandante Prov.le VVF di POTENZA, da parte del personale del Turno B del prefato Comando Prov.le, a supporto della seguente testuale denuncia generica riferita al servizio ristorativo << ... *vengono somministrate derrate alimentari di qualità pessima e spesso mancante*>>;
- 2) Il Comandante Prov.le VVF di POTENZA, teneva due incontri di chiarificazione con le OO.SS. Provinciali, le quali chiedevano di accedere al Contratto Ristorativo 2015-2017 ed al relativo Progetto di Gestione;
- 3) Questa Direzione Regionale, in data **16-12-2014**, trasmetteva ai Comandi Prov.li VVF di POTENZA e di MATERA i prefati documenti riferiti al servizio ristorativo;
- 4) In data **04-11-2015**, questa Direzione Regionale **autorizzava**, ai sensi della Legge n. 241/1990, le OO.SS. Provinciali VVF CGIL, UIL, CONAPO **all'accesso** ai seguenti documenti:
 - **Contratto Ristorativo 2015-2017, unitamente agli allegati;**
 - **Progetto di Gestione limitatamente ai menù proposti ed all'origine dei prodotti.**
- 5) I rappresentanti delle prefate OO.SS. hanno provveduto a ritirare i documenti in formato digitale;
- 6) In data 05-11-2015, l'impresa appaltatrice R.I.C.A. Srl diffidava il Comandante Prov.le VVF di POTENZA ai fini di un intervento teso alla cessazione dell'astensione di cui trattasi, palesando il patimento di **ingiusti danni economici**, in assenza sia di una specifica e storicamente circostanziata ragione giustificativa e sia, quindi, dell'impossibilità di risolvere nel merito le doglianze del personale;
- 7) In data **06-11-2015**, questa Direzione Regionale convocava le OO.SS. Provinciali VVF di POTENZA, CONAPO, CGIL, UIL, che si erano proposte quali rappresentanti del personale in regime di protesta, ad un incontro chiarificatore per il **09-11-2015**; **ebbene esse hanno declinato l'invito per ragioni di approfondita lettura dei documenti ostensi di cui sopra**;
- 8) In data **11-11-2015**, questa Direzione Regionale **autorizzava**, ai sensi della Legge n. 241/1990, la CISL VVF BASILICATA, che aveva avanzato successiva richiesta, **all'accesso** ai seguenti documenti:
 - **Contratto Ristorativo 2015-2017, unitamente agli allegati;**
 - **Progetto di Gestione limitatamente ai menù proposti ed all'origine dei prodotti.**
- 9) **A tutt'oggi, alcun rappresentante della CISL VVF BASILICATA ha mai provveduto a ritirare, in formato digitale, i prefati documenti;**

- 10) In data 11-11-2015, con nota prot. n. 9176, il Comandante Prov.le VVF di POTENZA comunicava l'avvenuto reperimento del Contratto Ristorativo 2015-2017 e del Progetto di Gestione, trasmessi dallo scrivente Ufficio in formato digitale in data 16-12-2014, impegnandosi a consegnare copia a tutte le OO.SS. Provinciali.
- 11) In data 12-11-2015 le OO.SS. in oggetto proclamavano lo stato di agitazione presso la sede VVF di POTENZA;
- 12) Con nota prot. n. 17151 del 13-11-2015, il Capo del CNVVF nominava lo scrivente Direttore Regionale VVF BASILICATA, Presidente della Commissione Locale Paritetica ai fini della procedura di <<raffreddamento>>;
- 13) Con nota del 16-11-2015, lo scrivente Convocava la prefata Commissione in data 18-11-2015, ore 9:00, **invitando alla partecipazione anche il Referente Tecnico dell'impresa appaltatrice del servizio ristorativo al fine di soddisfare, in modo esaustivo, ogni richiesta di chiarimento;**
- 14) Con nota del 17-11-2015, le OO.SS. in oggetto ricusavano lo scrivente quale Presidente della prefata Commissione **assumendo la sussistenza dello stato di agitazione anche nei confronti del Direttore Regionale VVF BASILICATA;**
- 15) Con nota prot. n. 17340 del 17-11-2015, il Capo del CNVVF nominava il Direttore Regionale VVF CAMPANIA Presidente della Commissione Paritetica Locale.

Giusta quanto rappresentato nel FATTO, non sussiste storicamente alcun atto\fatto\documento amministrativo da cui emerga un comportamento di "disinteresse" ovvero di "inerzia" da parte della Direzione Regionale VVF BASILICATA.

Giusta quanto rappresentato nel FATTO, sussistono, invece, storicamente, atti\fatti\documenti amministrativi che concretano un comportamento, da parte della Direzione Regionale VVF BASILICATA, ispirato ad un <<interventismo>> diretto a dirimere la questione afferente al Comando Prov.le VVF di POTENZA.

DIRITTO

INFONDATEZZA DELLO STATO DI AGITAZIONE

FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI.

Giusta quanto narrato nel FATTO, non sussiste alcun elemento storico, nè alcuna ragione di logica comune ovvero giuridica che possa minimamente rendere comprensibile uno stato di agitazione avverso la Direzione Regionale VVF BASILICATA.

Anzi, le prefate OO.SS. con palese **disprezzo del principio di prevenzione dei conflitti**, hanno quanto meno ignorato gli interventi risolutivi e di "raffreddamento" profusi dallo scrivente Direttore Regionale.

Si censurano, quindi, con assoluta fermezza, quanto riportato, avverso il Direttore Regionale VVF BASILICATA, nelle note delle OO.SS. in oggetto in quanto falsamente rappresentativi della verità storico-effettuale.

CONDOTTA ILLECITA DEI SOGGETTI SINDACALI.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI: CORRETTEZZA, BUONA FEDE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI.

RICERCA "PRETESTUOSA" DEL CONFLITTO

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del CCNL 1998-2001 "Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato" <<Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede, trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti>>.

Orbene, la proclamazione dello stato di agitazione avverso la Direzione Regionale VVF BASILICATA, concreta una palese violazione dei prefati principi.

In effetti, appare chiaro l'**intento illecito** da parte delle OO.SS., ovvero sia ricercare in maniera speciosa e pretestuosa, il conflitto con lo scrivente Direttore Regionale VVF BASILICATA, nonostante l'insussistenza dei presupposti di FATTO e di DIRITTO!!!

La rappresentazione, quindi, di **uno scenario che contrasta con la verità storica dei fatti accaduti**, concreta, con palese gravità, una condotta vulnerativa dei valori di correttezza, buona fede e soprattutto trasparenza.

Al contrario, la condotta assunta dalle OO.SS. in oggetto, esplica una speciosa e pretestuosa ricerca del conflitto e della contrapposizione, imponendo persino una rappresentazione di accadimenti che è in contrasto con la verità storico-effettuale.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE. FALLIMENTO DEL TENTATIVO.

RELAZIONI SINDACALI FRA GIURIDICITA' E <<POLITICITA'>>.

Allorquando la proclamazione dello stato di agitazione, da parte del soggetto sindacale, si concreti quale violazione dei principi di *responsabilità, buona fede, correttezza, trasparenza, prevenzione dei conflitti*, che disciplinano le relazioni sindacali giusta l'art. 11, comma 1 del CCNL 1998-2001 "Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato", il prefato "stato di agitazione" si esplica quale comportamento illecito, **antigiuridico**.

Il Dirigente\Datore di Lavoro eccepisce, a mezzo documenti e con articolazione argomentativa, la illiceità di tale condotta che è estranea, oltre ad esserne in palese contrasto, al modello di relazioni sindacali contemplato dall'Ordinamento Giuridico.

Il Dirigente\Datore di Lavoro, giocoforza, veicolando il principio *inadimplenti non est adimplendum (chi viola una regola verso gli altri, non può pretenderne dagli altri la rigida applicazione)*, ed esercitando i suoi legittimi diritti di parte datoriale, ritiene palesemente infondato lo stato di agitazione inferendo, per lo effetto, l'insussistenza dei presupposti di alcuna "seduta conciliativa". Nel caso di specie, quindi, lo scrivente Direttore Regionale VVF Basilicata non parteciperà ad alcuna seduta conciliativa.

Orbene, sul piano prettamente giuridico-procedurale, ai sensi della Legge n. 146/1990, l'impossibilità di svolgimento della "seduta conciliativa" assume il significato di "**fallimento del tentativo di conciliazione**".

In effetti, allorquando il comportamento sindacale leda un diritto del Dirigente\Datore di Lavoro, l'unica soluzione conciliativa si realizza attraverso un ripristino dello *status quo ante*, ovvero sia << **un ritiro, espresso o per *facta concludentia*, della condotta illecita da parte del soggetto sindacale che reintegri il Dirigente\Datore di Lavoro nelle ragioni giuridiche precedentemente nocumentate** >>.

Si precisa che, l'esperimento del tentativo di "raffreddamento" assurge a fase procedimentale che concreta il suo prodromo nel conferimento dell'incarico, da parte del Capo del CNVVF, di Presidente della Commissione Paritetica Locale ed esso prosegue nella convocazione, da parte del Presidente, della seduta del prefato *collegium*.

In altri termini, fin dalla nomina del Presidente della Commissione Paritetica Locale, ha inizio il procedimento che sottende il <<tentativo di conciliazione>>.

Ebbene, il prefato tentativo appalesa la sua "infruttuosità" allorquando il Dirigente\Datore di Lavoro, Direttore Regionale VVF Basilicata, legittimamente, attesa la illiceità dello stato di agitazione, *ut supra* riportato, comunica la propria indisponibilità a partecipare ad alcuna seduta conciliativa. Peraltro, non si comprende quale sforzo conciliativo debba profondere il Dirigente\Datore di Lavoro che è leso, nei suoi diritti, da parte del soggetto sindacale che si conduce scorrettamente ed in mala fede.

ILLICEITA' DELLO STATO DI AGITAZIONE.

IRRAGIONEVOLEZZA DELLA "CONCILIAZIONE".

CONFUSIONE ONTOLOGICO-CONCETTUALE TRA LA CONCILIAZIONE E LA "REMISSIO DEBITORUM"

Proprio in quanto lo scrivente Direttore Regionale VVF BASILICATA ha subito un atto anti giuridico, illecito, contra ius, da parte delle prefate OO.SS., non sussiste alcun presupposto di <<conciliazione>>.

Anzi, si invitano le OO.SS. in oggetto ad evitare una macroscopica confusione ontologico-concettuale tra il tentativo di conciliazione, sperando fra soggetti in posizione contrapposta, e la ... <<remissione dei debiti>>.

In effetti, nel caso di specie, lo scrivente Direttore Regionale VVF BASILICATA, che ha agito legittimamente ai fini della risoluzione di un <<conflitto provinciale>>, ha subito un comportamento anti giuridico, contra ius, da parte delle OO.SS. in oggetto, e non si comprende quale sforzo conciliativo debba profondere nei confronti degli autori dell'atto illecito.

Forse che le OO.SS. in oggetto intendano con-fondere il tentativo di conciliazione con<< il perdono dei peccati>>????!????

Forse che le OO.SS. intendano con-fondere il confronto fra le parti con la "rinuncia alla difesa dei propri diritti da parte del Dirigente" (DIRITTI CHE PERTENGONO ALL'AMMINISTRAZIONE\DATORE DI LAVORO)????!????

Tutto quanto premesso lo scrivente Direttore Regionale VVF BASILICATA, in ottemperanza ai valori della VERITA' e dell' ONESTA' INTELLETTUALE

INVITA

le OO.SS. in oggetto a **ritirare lo stato di agitazione proclamato avverso la Direzione Regionale VVF BASILICATA,**


Avvertendo che

Pel caso inopinato di mancato ritiro, lo scrivente si vedrà costretto a formalizzare ogni iniziativa presso la *Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 146/1990.

Si confida vivamente in un responsabile ed apprezzabile atto di resipiscenza.

L'Istruttore Amministrativo

CAC Avv. Giuseppe SIRICA



IL DIRETTORE REGIONALE

(Alivernini)

